

 <b>Segreteria Tecnica</b>	<b>NOTIZIE TECNICHE</b>	Dicembre 2009
		NT 05-09
		Pagina 1/5

## FUNZIONE, RUOLO E COMPITI DEL PREPOSTO AI LAVORI

### Premessa

Dall'esame degli infortuni gravi emerge spesso che l'anello debole della catena organizzativa che deve presidiare la sicurezza è la figura del Preposto. Figura che sovente, per mancanza di autorevolezza o inadeguatezza professionale, non riesce a saturare il proprio ruolo soprattutto per l'incapacità di esigere, nei confronti dei subordinati, l'applicazione delle misure di sicurezza preordinate. Nella realtà operativa alcune domande fondamentali quali: chi è il Preposto, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità, non sempre trovano risposte adeguate. Il Preposto può essere, infatti, chiamato in causa in pratica ogni qualvolta si registri la mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione stabilite nel documento di valutazione dei rischi aziendali. Egli risulta quindi gravato di notevoli responsabilità, di cui a volte non è o non viene messo pienamente a conoscenza, specialmente alla luce della legge 3-8-2007 n. 123<sup>1</sup>, art. 1 comma 2, lettera f), che ha rilanciato e accresciuto, sotto il profilo sanzionatorio, il ruolo del preposto nei processi di prevenzione e protezione. Tale impostazione è stata ulteriormente accentuata dal riformato quadro sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n.106/09, correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 81/08, da più parti accusato di "scaricare" sui livelli più bassi, attraverso il ricorso dell'istituto della delega, le responsabilità derivanti dagli infortuni sul lavoro.


### Il ruolo e le funzioni del Preposto ai lavori

In generale il Preposto ai lavori è uno degli attori fondamentali nello svolgimento del processo lavorativo. Qualsiasi lavoro manuale che richiede la presenza di più lavoratori implica necessariamente una funzione di guida che la dottrina della sicurezza sul lavoro assegna a un "Preposto". La figura del Preposto è definita dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 (nel seguito TU della sicurezza o semplicemente TU<sup>2</sup>) come la "Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa".

In primis il ruolo del Preposto nasce dall'esigenza di creare una sorveglianza e una sovrintendenza (o più semplicemente un'azione di controllo e di coordinamento) che assicurano la buona esecuzione dei lavori. Ma sotto l'aspetto della sicurezza la figura del Preposto è imposta dalla legge per assegnare in capo ad una ben individuata persona, presente sul posto di lavoro, la responsabilità

<sup>1</sup> Legge 3-08-07, n. 123. - Si tratta del provvedimento che ha delegato il governo alla stesura del D. Lgs. n. 81/08 con la cui entrata in vigore sono stati abrogati gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7.

<sup>2</sup> Così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/09.

 Segreteria Tecnica	<b>NOTIZIE TECNICHE</b>	Dicembre 2009
		NT 05-09
		Pagina 2/5

riguardante il rispetto, da parte di tutti i componenti la formazione lavorativa, delle norme di sicurezza stabilite dalla legge nonché delle disposizioni aziendali.

Ne consegue che i lavoratori presenti sul cantiere e adibiti alle attività operative sono sottoposti alle dirette dipendenze del Preposto sia sotto l'aspetto gerarchico che funzionale. Non per niente il Preposto è tenuto, in caso di persistente inosservanza delle norme, a informare i superiori diretti dei lavoratori affinché nei confronti degli stessi siano assunti adeguati provvedimenti anche di natura disciplinare. Egli costituisce quindi il terminale operativo della catena datore di lavoro – dirigente cui è demandato il compito di esigere, in concreto e in sito, l'osservanza delle misure di sicurezza predisposte per l'esecuzione di uno specifico lavoro.

Il Preposto non effettua la valutazione dei rischi in quanto, nell'ottica del principio informatore del "preparare per prevenire" è "solamente" chiamato alla messa in opera delle misure stabilite in sede aziendale (vedi documento di valutazione dei rischi e/o i documenti operativi di lavoro quali possono essere ad esempio: il POS, il Piano d'intervento, ecc), deve essere tuttavia in grado di risolvere le situazioni di rischio impreviste<sup>3</sup> applicando idonee misure di protezione.

Si può dire che non esiste la figura professionale del Preposto, in senso stretto, trattandosi, infatti, di un ruolo organizzativo, di tipo direttivo, non subordinata all'ottenimento di una qualifica come avviene per l'abilitazione all'espletamento di una specifica mansione strettamente tecnica.


I datori di lavoro e i dirigenti nell'individuare un Preposto cui affidare i compiti stabiliti dalla legge devono innanzitutto applicare il così detto principio dell'effettività ossia la verifica delle reali mansioni svolte, implicanti l'assunzione di fatto di responsabilità connesse alla posizione di supremazia, che consentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire. In altri termini il Preposto deve:

- essere tecnicamente adeguato<sup>4</sup>; è irrilevante il livello occupato nell'inquadramento aziendale; può essere quindi un caposquadra che può partecipare anche, in talune fasi, direttamente all'esecuzione dei lavori, purché ciò non vada a detrimento dell'azione di sovrintendenza/sorveglianza;
- essere a precisa conoscenza delle attività da svolgere e delle misure di sicurezza alla cui pianificazione deve avere partecipato;
- possedere doti personali che gli consentano di esercitare i poteri gerarchici, in grado di tradursi in un effettivo potere di comando nei confronti degli altri lavoratori, per esigere l'osservanza delle misure e delle norme di sicurezza<sup>5</sup>;
- avere un'investitura formale<sup>6</sup>, attraverso una delega, in modo da costituire un riferimento preciso per i subalterni che intendono opinare sull'efficacia delle misure di protezione preordinate;

<sup>3</sup> Ad esempio nel lavoro elettrico sotto tensione è titolato, al sopravvenire di condizioni meteorologiche avverse, a decidere la sospensione dell'attività.

<sup>4</sup> Se il Preposto risulta tecnicamente inadeguato ovvero professionalmente inesperto si configura a carico di chi l'ha nominato una responsabilità concorrente di *culpa in eligendo* (sentenze della Cassazione Penale Sez. IV n. 1091 del 21-6-1988 e n. 7569 del 23-6-1995).

<sup>5</sup> Il Preposto ha, infatti, il dovere di non tolleranza nei confronti del personale sottoposto che contravviene alle norme di sicurezza (ad esempio per il mancato uso dei DPI); obbligo solo in minima parte attenuato dal maggior coinvolgimento che i lavoratori hanno nell'ambito della nuova organizzazione della sicurezza, quali beneficiari ma anche quali responsabili (art. 20 del TU).

 <b>Segreteria Tecnica</b>	<b>NOTIZIE TECNICHE</b>	Dicembre 2009
		NT 05-09
		Pagina 3/5

I poteri d'autonomia operativa del Preposto non possono essere condizionati (possibile ingerenza costituita da interventi dei suoi superiori, datore di lavoro e dirigenti, nelle fasi di sorveglianza e coordinamento del personale posto alle sue dipendenze). In altri termini il Preposto in cantiere/posto di lavoro/impianto, ecc. è unico e le sue responsabilità non possono essere condivise con altri. Dubbi in tal senso sono del tutto fugati dalla riformata enunciazione dell'art. 16 del TU che prevede la possibilità della sub delega o della delega di secondo livello. Nel caso di specie la delega al Preposto da parte del dirigente, a sua volta delegato dal datore di lavoro, è una prassi da tempo invalsa nelle aziende e unità produttive di grande dimensioni che ora trova dignità in dottrina in maniera esplicita<sup>7</sup>.

### **I compiti del Preposto nell'esecuzione lavori elettrici**

Vediamo adesso, in modo più dettagliato, come sono definiti il profilo, le attribuzioni e i compiti assegnati al Preposto dalla normativa di legge e tecnica specifica per l'attività sugli impianti elettrici.

- D.M. 9 giugno 1980 - Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Art. 1.2.01 Preposto ai lavori. "E' la persona responsabile che sovrintende ai lavori. A tale titolo, è anche responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro".
- D.M. 13 luglio 1990, n. 442 – Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts. Art. 1.2.01. Preposto ai lavori. "E' la persona che sovrintende ai lavori. Egli, a tale titolo, è anche responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro".
- Norma CEI EN 50110 – 1 (CEI 11 – 48) ed. II. Esercizio degli impianti elettrici. Art. 3.2.1 Persona designata alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori). "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione operativa del lavoro. All'occorrenza parte di tali compiti può essere delegata ad altri".
- Norma CEI 11-27 ed. III. Lavori su impianti elettrici. Dal punto di vista della definizione di Preposto (art. 3.24) la norma CEI 11-27 ripropone la formulazione usata dalla CEI EN 50110.

Si evidenzia un contrasto con le norme di legge, in particolare sotto l'aspetto delle responsabilità. Mentre, infatti, le due ultime norme tecniche affermano decisamente che i compiti propri del Preposto, e quindi le responsabilità, possono essere ripartite (presumibilmente attraverso l'istituto della delega) fra più soggetti, tale possibilità è del tutto esclusa dal citato art. 16 del TU<sup>8</sup> oltre che dalla più consolidata giurisprudenza precedentemente richiamata. Ciò in quanto il Preposto è il soggetto ultimo che può essere delegato, dalla linea datore lavoro-dirigenti, all'attuazione della prevenzione e della protezione antinfortunistica complessiva sull'impianto oggetto dei lavori.

<sup>6</sup>Non è ammissibile un Preposto di fatto: è indispensabile la formalità della nomina (Cassazione Penale Sez. IV sentenza del 24-5-1977 Chezzi).

<sup>7</sup>L'art. 12 del D. Lgs. n. 106/09 ha modificato l'art. 16 del TU, in particolare con l'inserimento del comma 3 bis che recita: "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. ...".

<sup>8</sup>L'appena detto comma 3 bis, è infatti perentorio al riguardo: "... Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate".

 Segreteria Tecnica	<b>NOTIZIE TECNICHE</b>	Dicembre 2009
		NT 05-09
		Pagina 4/5

Pertanto la possibilità da parte del Preposto di delegare ad altri parte dei propri compiti, come intravisto dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, deve essere intesa una sua personale scelta organizzativa che comunque non lo sottrae dalla responsabilità connesse con le attività demandate<sup>9</sup>. Le appena citate norme tecniche non si esprimono, inoltre, in modo esplicito, circa i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i soggetti chiamati a ricoprire il ruolo di Preposto. È possibile desumerle dall'esplicitazione del profilo professionale della Persona Esperta (PES) che ne fa l'art. 5.2.1 della norma CEI 11-27 laddove richiede la riconosciuta capacità di:

- affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori;
- sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
- informare e istruire correttamente una PAV<sup>10</sup> affinché esegua un lavoro in sicurezza.

Chiari invece sono i compiti attribuiti secondo l'elencazione tratta dall'art 6.2, e sotto riportata, secondo cui il Preposto ai lavori è responsabile della:

- preparazione dei lavori;
- pianificazione delle attività: definizione della sequenza più opportuna per l'esecuzione dei lavori;
- stesura del Piano d'intervento, se del caso;
- presa in carico dell'impianto elettrico o di un suo elemento dal RI e successiva riconsegna;
- verifica dell'assenza di tensione nell'impianto ed apposizione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione;
- verifica della sicurezza delle masse;
- verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l'esecuzione dei lavori;
- adozione delle procedure previste per i lavori in prossimità nei confronti di parti in tensione prossime, potenziali fonti di pericolo;
- gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza;
- messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell'insorgenza di rischi elettrici e non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte o per eventi ambientali imprevisti che mettono a rischio la sicurezza del personale;
- organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie, compreso il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi che interferiscono nell'attività lavorativa che si svolge all'interno della zona di lavoro, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti e adottando le eventuali misure di sicurezza necessarie per evitarli;
- accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali necessari al lavoro.

A quest'ultimo proposito è suo compito produrre i necessari feed-back segnalando tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della propria competenza ed esperienza.

Qualche perplessità, rispetto ai principi generali di cui si è detto, può insorgere anche laddove la norma CEI 11-27 attribuisce al Preposto l'onere di redigere, per i lavori complessi su impianti

<sup>9</sup> Salvo i possibili distinguo fra delega di funzioni e delega di compiti.

<sup>10</sup> Persona Avvertita

 <b>Segreteria Tecnica</b>	<b>NOTIZIE TECNICHE</b>	Dicembre 2009
		NT 05-09
		Pagina 5/5

complessi, il Piano d'intervento. Tale assunto lascia intendere che il Preposto sia investito di compiti inerenti la valutazione del rischio, mentre è ormai pacifico, come già detto, che il Preposto è semplicemente il destinatario dell'applicazione delle misure di sicurezza preordinate da altri. Non è pensabile, infatti, che l'estensore del Piano d'intervento<sup>11</sup> (documento complementare al Piano di lavoro) e il Preposto, cioè il soggetto che deve garantirne la completa applicazione mediante una continua presenza sul posto di lavoro, siano la stessa persona.

D'altra parte se si sostiene che il Piano d'intervento non è un documento di valutazione del rischio elettrico (se pur complementare), la sua compilazione assumerebbe un carattere essenzialmente burocratico, quindi inutile ai fini della prevenzione antinfortunistica.

### **La formazione e le sanzioni a carico del Preposto**

Gli obblighi che incombono al Preposto, in ragione delle competenze e delle attribuzioni assegnate, sono specificate dall'articolo 19 del TU che oltre a quelli sopra esposti prevede il dovere di sottoporsi ad appositi corsi di formazione i cui contenuti sono<sup>12</sup>;

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Le contravvenzioni commesse dal preposto sono punite con sanzioni il cui limite superiore prevede l'arresto<sup>13</sup>. In particolare è da sottolineare, nell'ambito dei suoi compiti fondamentali di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza e di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, l'obbligo d'impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), sia pericoloso per l'incolumità del lavoratore che li utilizza. Di conseguenza costituisce sua colpa (art. 19, comma 1, lettera f) se mantiene in funzione macchinari, attrezzature, mezzi d'opera in genere non sicuri, deteriorati e/o non adeguatamente mantenuti.<sup>14</sup> Così com'è sanzionato se si sottrae all'obbligo di sottoporsi alla formazione (comma 1, lettera g) del citato articolo).

agu/  
12-09

<sup>11</sup>Il Piano d'intervento è il documento che contiene la puntuale prescrizione relativamente a:

- le modalità attuative delle varie fasi operative;
- le misure di sicurezza per il controllo del rischio elettrico;
- l'indicazione delle attrezzature di sicurezza, dei DPI e dei mezzi d'opera da utilizzare.

<sup>12</sup>Eslicitati dall'articolo 37 del TU.

<sup>13</sup>Le sanzioni sono riportate nell'art. 56, Titolo I, del TU; si applicano pertanto a tutte le figura di Preposto indipendentemente dal tipo d'attività.

<sup>14</sup>Esemplare in tal senso la sentenza della Cass. Pen. III sez. 27 gennaio 1999, n. 1142.